

priorità a quelle che non sono mai state vigilate o che non lo sono da oltre tre anni.

Ulteriori verifiche extra campione possono comunque riguardare i CAA per i quali si è registrato un alto numero di irregolarità o criticità emerse nel corso di una vigilanza, seguite da contestazioni o osservazioni in verbale.

Il sopralluogo, affinché sia conforme all'obiettivo della vigilanza, è effettuato senza preavviso ed esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico dichiarati e inizia con la verifica della presenza del responsabile di sede o, in sua assenza, di almeno un dipendente/collaboratore in forza alla sede operativa controllata.

Il sopralluogo si intende concluso con esito negativo nel caso in cui sia riscontrata la non operatività della sede per l'impossibilità di accedere ai locali e/o per la contemporanea assenza sia del responsabile sia di eventuali dipendenti/collaboratori.

Oggetto del sopralluogo è la verifica del mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento accertati al momento dell'abilitazione e dell'assenza di situazioni che possano pregiudicare la piena capacità operativa della sede.

L'effettuazione del sopralluogo viene accompagnata dalla predisposizione in duplice copia di un apposito verbale di vigilanza sottoscritto dal responsabile della sede (o dipendente/collaboratore) e dai funzionari regionali incaricati, una copia del quale rimane presso la sede del CAA.

Qualora per alcuni requisiti sia necessario acquisire della documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, il personale regionale incaricato indicherà nel verbale la documentazione richiesta e il termine per l'invio della stessa con il contestuale differimento al predetto termine dell'esito finale della vigilanza (allegato modello 7/Verbale di vigilanza sede).

7.2. Requisiti societari

Il dipartimento esercita attività di vigilanza sui requisiti societari dei CAA (e delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono) che hanno sede legale in Sicilia.

Tale attività non ha carattere sistematico, come avviene per le sedi operative, e viene effettuata qualora si registrino eventi societari che possono potenzialmente riflettersi sul possesso dei requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 e della delibera di Giunta n. 254 del 22 settembre 2011 (es. variazioni del capitale sociale, sostituzione degli amministratori e del rappresentante legale, cambio del responsabile tecnico, modifiche dello statuto etc.).

Altro importante aspetto della vigilanza riguarda l'acquisizione, con cadenza annuale, della certificazione obbligatoria del bilancio del CAA predisposta secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 5, del citato D.M. 27 marzo 2008, nonché l'accertamento periodico del rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

7.3. Convenzioni

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni è effettuata, per quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 27 marzo 2008 e, in caso di risoluzione delle stesse, viene data comunicazione alla Regione che ha concesso l'autorizzazione al CAA.

La vigilanza è affidata alle Regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 27 marzo 2008.

8. Revoca

Il dipartimento revoca l'autorizzazione a un CAA con sede legale in Sicilia in caso di:

- gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 27 marzo 2008;
- mancata presentazione, con cadenza annuale, del bilancio certificato di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 27 marzo 2008;
- perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, oggettivi e soggettivi.

Il dipartimento qualora rilevi, direttamente o attraverso segnalazione delle altre Regioni, una qualsiasi fattispecie tra quelle sopra indicate, redige apposita contestazione (riportante data e funzionari in caso di avvenuto sopralluogo), da notificare al legale rappresentante del CAA di appartenenza (e per conoscenza all'Organismo pagatore), con l'invito ad eliminare le cause che hanno portato alla contestazione stessa, entro un termine massimo di sessanta giorni.

In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il dipartimento revocherà entro i successivi quindici giorni il riconoscimento del CAA, con l'automatica disabilitazione di tutte le sedi ope-

rativo o disabiliterà la/e sede/i interessata/e al rilievo, adottando apposito decreto del dirigente generale.

In caso di CAA con sede legale in altra Regione, il dipartimento segnalerà tempestivamente a quest'ultima gli esiti negativi della vigilanza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Allegati

- Modello 1 - *Richiesta di riconoscimento*
 Modello 2 - *Richiesta apertura sede*
 Modello 3 - *Richiesta variazione indirizzo*
 Modello 4 - *Richiesta chiusura sede*
 Modello 5 - *Dichiarazione di adeguamento*
 Modello 6 - *Verbale di abilitazione sede*
 Modello 7 - *Verbale di vigilanza sede*
 Schema A - *Dichiarazione dati anagrafici amministratori e collegio sindacale*
 Schema B - *Dichiarazione dati anagrafici e requisiti professionali responsabile tecnico*
 Schema C - *Dichiarazione sedi operative presso le quali si intende prestare l'assistenza*
 Schema C1 - *Dichiarazione sedi operative presso le quali si presta l'assistenza*
 Schema D - *Dichiarazione dati anagrafici amministratori e collegio sindacale società di servizi*
 Schema E - *Dichiarazione requisiti soggettivi amministratori e collegio sindacale*
 Schema F - *Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi responsabile tecnico*
 Schema G - *Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi responsabili di sede*
 Schema H - *Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi dipendenti e/o collaboratori*

N.B. - I modelli e gli schemi allegati al decreto sono consultabili nel sito istituzionale della Regione Sicilia all'indirizzo:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CAA.htm>.

(2011.48.3542)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2011.

Modifica ed integrazione del decreto 3 maggio 2007, concernente approvazione della direttiva per l'attivazione del dipartimento funzionale per l'integrazione socio-sanitaria.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 487/97;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto 1 agosto 2005, n. 6075, con il quale si è stabilita l'organizzazione del dipartimento funzionale per l'integrazione socio-sanitaria;

Visto il decreto 3 maggio 2007, n. 745, recante "Approvazione della direttiva per l'attivazione del dipartimento funzionale per l'integrazione socio-sanitaria";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato reso esecutivo il Programma operativo regionale 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il D.P. 18 luglio 2011 con il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" ove assume particolare rilievo strategico la pianificazione degli interventi finalizzati alla effettiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria nei particolari ambiti in cui è necessario assicurare una risposta integrata multi disciplinare ai bisogni sanitari e sociali attraverso la presa in carico globale e la personalizzazione dei percorsi assistenziali;

Atteso che dall'analisi dei profili patologici della popolazione siciliana si rileva un incremento delle patologie croniche, con la conseguenziale necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini, attraverso un'allocatione congrua delle risorse e una piena attuazione della legge regionale n. 5/2009;

Visto il proprio decreto n. 723 del 10 marzo 2010 - Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività territoriale (PTA, cure primarie, gestione integrata, day service territoriale) - di cui all'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.;

Atteso che il presidio territoriale (PTA) rappresenta la porta d'accesso unica anche per le cure domiciliari e che attraverso lo sportello unico partono i percorsi sociali, sanitari e socio-sanitari personalizzati, con diverso carico assistenziale;

Considerato che il processo di riorganizzazione dei servizi territoriali è avviato secondo la logica di rete e di integrazione dei servizi, sui principi di efficienza, qualità, economicità e riqualificazione delle funzioni territoriali;

Visto che i distretti rappresentano l'ambito dell'integrazione socio-sanitaria attraverso la stesura dei piani di zona;

Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011 "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari", contenente le linee guida regionali per regolamentare le modalità d'integrazione tra servizi e prestazioni di natura socio - sanitaria relativamente alla presa in carico e la cura a domicilio degli anziani e delle altre categorie di pazienti definiti non autosufficienti;

Ritenuto coerentemente ai nuovi modelli organizzativi dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio definiti negli atti di programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, nelle more di un riassetto globale delle relative reti dei servizi, di dovere apportare modifiche ed integrazioni all'allegato A del citato decreto 3 maggio 2007, n. 745 come riportate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nelle more di un riassetto globale dei servizi afferenti all'area di integrazione socio-sanitaria e del consolidamento dei relativi aspetti organizzativi, è modificato ed integrato il decreto 3 maggio 2007, n. 745, recante "Approvazione della direttiva per l'attivazione del dipartimento funzionale per

l'integrazione socio-sanitaria" relativamente all'allegato "A" come di seguito riportato:

— la responsabilità dell'U.O. Complessa "Servizio assistenza anziani ed ADI", prevista dall'allegato "A" del decreto 3 maggio 2007 per le motivazioni di cui al presente decreto viene affidata ad un dirigente medico in possesso del requisito, fra gli altri previsti dal D.P.R. n. 484/1997, della specializzazione in una delle seguenti branche specialistiche: organizzazione dei servizi sanitari di base, geriatria e medicina interna.

Art. 2

Il dipartimento garantirà l'omogeneità e l'equità dei servizi in ambito aziendale attraverso l'articolazione distrettuale.

Art. 3

In aggiunta a quanto indicato dall'allegato "A" del decreto 3 maggio 2007, n. 745, fanno parte del dipartimento per l'integrazione socio-sanitaria anche tutte le strutture complesse previste, negli atti aziendali approvati con decreto assessoriale.

Art. 4

Il direttore del dipartimento funzionale per l'integrazione socio-sanitaria sarà individuato fra uno dei direttori delle strutture complesse previste al suo interno, di cui all'art. 1 del presente decreto, che manterrà la direzione della struttura di provenienza ad esso affidata.

Art. 5

Con successivo provvedimento si provvederà all'emanazione della direttiva in ordine al livello operativo del dipartimento e alle modalità di interfaccia con le nuove realtà organizzative territoriali, di cui al sopra citato decreto n. 723 del 10 marzo 2010 - Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività territoriale (PTA, cure primarie, gestione integrata, day service territoriale) e alla legge regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.

Art. 6

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'articolo precedente, per le parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente decreto, resta confermato quanto previsto dal decreto 3 maggio 2007.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato della salute per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/1991.

Palermo, 9 novembre 2011.

RUSSO

(2011.47.3380)102

DECRETO 18 novembre 2011.

Istituzione del Comitato regionale di bioetica.

L'ASSESSORE ALLA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 3 delle legge regionale 2 marzo 1962, n. 3;
Vista la legge n. 833/78;